

IL DOCUMENTO

A proposito della sperimentazione dell'API BIOXAL

Riportiamo alcuni passaggi della lettera inviata da Unaapi a firma del Presidente Francesco Panella alla dott.ssa Gaetana Ferri, Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, riguardante la sperimentazione del API BIOXAL della ditta CHEMICAL LAIF.

(il testo completo nel sito www.meiliditalia.it)

(...) Nell'esprimere il pieno apprezzamento in merito all'attivazione della sperimentazione in oggetto, che permette agli apicoltori italiani di poter utilizzare già nell'immediato un prodotto, a base di acido ossalico, fondamentale nella lotta alla varroasi, Le segnaliamo alcune difficoltà legate alla sperimentazione e alcuni aspetti che richiedono nel merito un chiarimento (...).

Confermiamo la difficoltà, peraltro più che prevedibile, delle organizzazioni degli apicoltori, a individuare un sufficiente numero di veterinari l.p., con competenza sull'apicoltura, che si assumano la responsabilità della gestione delle procedure legate alla sperimentazione, preconditione per l'attivazione del procedimento (...). Nel merito dei modelli e delle procedure proposte (dalla CHEMICAL LAIF) segnaliamo che:

- a. con il modello B (consenso informato) l'apicoltore dichiara di essere a conoscenza *“delle condizioni generali di salute delle proprie arnie e che le stesse necessitano di un trattamento antivarroa in concomitanza con il periodo della sperimentazione”*. Con il modello A (comunicazione alla ASL) il Veterinario l.p. dichiara di essere il responsabile degli alveari da sottoporre alla sperimentazione. L'assunzione di questa generica *“responsabilità degli alveari”* da parte del Veterinario l.p. può creare, e sta creando, difficoltà di interpretazione, che certamente non favoriscono l'attivazione di accordi/convenzioni con Veterinari l.p. da parte delle associazioni degli apicoltori e ancor meno da parte dei singoli apicoltori. Tutto ciò rischia di tradursi o nell'impossibilità della sperimentazione o in un costo aggiuntivo a quello che gli apicoltori devono comunque sostenere per ottenere il prodotto dalla Ditta.
- b. Le procedure indicate prevedono che un Veterinario l.p. sia responsabile dello stoccaggio del prodotto, mentre è previsto che il prodotto in sperimentazione venga acquistato dalle Associazioni Apistiche e successivamente distribuito agli apicoltori. La procedura comporterà da parte delle associazioni la raccolta, e trasmissione alla Ditta, dei consensi informati degli apicoltori e, da parte del Veterinario l.p., la trasmissione dei dati (apicoltori, alveari, dosi distribuite) alle ASL di competenza. Nella circolare alle associazioni della Ditta ci si riferisce a *“veterinari autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari”*, e questo è un ulteriore passaggio (richiesta di autorizzazione alle ASL di competenza) non prospettato all'attivazione della sperimentazione. Inoltre la *“gestione delle scorte di medicinali veterinari”* è fonte di interpretazioni, da parte delle ASL sul territorio e dei Veterinari l.p., spesso contrastanti e, riteniamo, non pertinenti. Infatti si fa a volte riferimento agli articoli del decreto legislativo 193 del 2006 relativo alla gestione delle scorte, che a nostro avviso sono da riferirsi a prodotti già con A.I.C. ed in commercio e quindi non attinenti questo formulato in sperimentazione.

Un autorevole chiarimento nel merito potrebbe agevolare il superamento di queste difficoltà.

Infine formalizziamo la segnalazione, già anticipata in occasione dell'ultimo tavolo tecnico sull'apicoltura, dell'impossibilità per gli apicoltori biologici di reperire prodotti efficaci, e a loro consentiti, per il trattamento autunno/invernale antivarroa, (...).

In attesa di un prodotto a base di acido ossalico con A.I.C. vorremo sapere se, secondo quanto genericamente comunicato al tavolo, questi operatori possono usufruire del meccanismo previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 193 del 2006 (Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti).

Nello specifico chiediamo se, (...) utilizzando il meccanismo dell'uso in deroga, in questi casi il veterinario possa fare riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'art.11 (prescrizione veterinaria di una preparazione magistrale a base di acido ossalico predisposta dal farmacista), o necessariamente debba prescrivere uno dei due prodotti a base di acido ossalico, indicati per i trattamenti contro la varroa, attualmente registrati in altrettanti Stati membri della Unione europea, come previsto alla lettera b) del comma 1 dello stesso art.11. Risultano, infatti, attualmente registrati, per il trattamento antivarroa in apicoltura, l'OXUVAR® in Germania e l'ECOXAL in Spagna, entrambi utilizzabili in apicoltura biologica nel periodo autunno/inverno.

(...)